Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIV. XXI – REGISTRO IMPRESE

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0166082 - 10/10/2013** - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI

per conoscenza:

ALL'UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA

CIRCOLARE N. 3662/C

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA

OGGETTO: Ausiliari del commercio – Decreto 23 aprile 2013 concernente la proroga dei termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 ed 11 dei decreti 26 ottobre 2011 attuativi degli artt. 73,74,75,76 del Decreto Legislativo n. 59 del 26.3.2010.

Si fa riferimento alla normativa in oggetto, ed in particolare alle disposizioni dettate dall'articolo 1 del decreto ministeriale 23 aprile 2013, con le quali sono stati definitivamente fissati al 30 settembre 2013 i termini, precedentemente stabiliti al 12 maggio 2013 dagli articoli 10 ed 11 dei decreti ministeriali 26 ottobre 2011, di seguito riportati:

- art. 11, commi 1 e 2, del decreto 26 ottobre 2011 recante " Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti **l'attività di mediatore** disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 ed 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59" ;

- art. 10, commi 1 e 2, del decreto 26 ottobre 2011 recante " Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti **l'attività di agente e rappresentante di commercio** disciplinata dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 ed 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59" ;

- art. 11, comma 1, del decreto 26 ottobre 2011 recante " Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti **l'attività di mediatore marittimo** disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478, in attuazione degli articoli 75 ed 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59" ;

- art. 10, comma 1, del decreto 26 ottobre 2011 recante " Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti **l'attività di spedizioniere** disciplinata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 ed 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59" .

Via Sallustiana 53, 00187 Roma
Tel 0647055332-5304 Fax 06483691
marco.maceroni@mise.gov.it
mariaraffaela.croci@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.it

In proposito, tenuto conto di quanto evidenziato a questo Ministero da più parti - Camere di commercio, associazioni di categoria, diretti interessati – circa il fatto che alla suddetta scadenza del 30 settembre u.s. non tutti gli iscritti agli ex ruoli ed elenchi camerali di cui trattasi hanno provveduto ad effettuare il prescritto aggiornamento della propria posizione al Registro Imprese/REA, si ritiene opportuno dettare a codeste Camere di commercio univoche disposizioni al fine di uniformare le procedure da attivare per gli *inadempienti* e/o i *ritardatari*, nonché di evitare disorientamento negli utenti.

Innanzitutto è da evidenziare che il tenore letterale delle norme citate ai quattro punti che precedono: " *... pena l'inibizione alla continuazione dell'attività ..*" e "*Trascorso inutilmente il termine l'interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del REA*" porta a due diverse ricostruzioni del dettato normativo e, di conseguenza, a due distinte modalità operative per codeste Camere medesime, a seconda che si tratti di imprese – individuali o societarie – che erano iscritte ad uno dei quattro ruoli e risultavano in attività alla data del 12 maggio 2012, oppure che si tratti di persone fisiche che a tale data erano iscritte al ruolo dei mediatori o a quello degli agenti e rappresentanti di commercio ma risultavano inattive.

Il primo caso, cioè quello che riguarda le imprese che erano **in attività** alla data del 12 maggio 2012 e che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione al registro delle imprese/REA alla scadenza del termine di proroga anzidetto del 30 settembre 2013, rientra nell' inadempienza ad un onere dettato dalla legge e volto alla tutela di uno specifico interesse pubblico: ciò determina pertanto l'avvio di un **procedimento di inibizione alla prosecuzione dell'attività** mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese, con conseguente inizio della procedura di cui all'art. 19, comma 3 della legge n. 241/1990.

Alle medesime imprese verrà quindi assegnato un congruo termine per conformarsi (di almeno 30 giorni) cioè, in sostanza, per aggiornare telematicamente la loro posizione nel registro.

Scaduto tale termine **in assenza di adeguamento**, si procederà comminando all'impresa inadempiente il divieto di prosecuzione dell'attività; divieto che, ove venisse successivamente disatteso, comporterà l'applicazione della sanzione per esercizio abusivo dell'attività prevista dalla specifica normativa di settore (legge n. 39/1989, legge n. 204/1985, ecc.).

In caso invece **di conformazione**, l'impresa in questione vedrà accettata la propria richiesta, seppur tardiva, e revisionata/regolarizzata la sua posizione al registro; nel contempo, però, a differenza di chi ha adempiuto nei termini di legge ad effettuare il passaggio al registro delle imprese/REA, sarà soggetta al pagamento della sanzione REA, sia per la tardività della denuncia che per l'iscrizione nel REA dei dati abilitativi e di quelli relativi al "preposto". L'oblazione sarà dovuta per ciascun legale rappresentante nella misura di € 10,00, se la pratica telematica viene inviata entro il 30 ottobre 2013, di € 51,33 per ogni legale rappresentante, se la pratica è successiva al 30 ottobre 2013. La conformazione dell'istanza è ovviamente soggetta al pagamento dei diritti di segreteria nella normale misura prevista per un'istanza rivolta al REA.

Al pari di quest'ultima ipotesi c'è poi, evidentemente, anche quella relativa alle domande di aggiornamento tardive, che vengono cioè presentate spontaneamente dalle imprese a codeste Camere di commercio a decorrere dal 1° ottobre u.s., ed ovviamente sino al momento di avvio del procedimento camerale di inibizione: queste andranno comunque accettate, ma le medesime imprese saranno soggette, come le precedenti per le quali si è aperto

il procedimento di inibizione dell'attività, al pagamento della sanzione REA e dei diritti di segreteria nei modi e nei tempi sopra indicati.

Si ritiene che la disciplina sopra evidenziata non trovi applicazione avuto riguardo alle imprese, ancorché formalmente attive alla data del 12 maggio 2012, che versino in stato di liquidazione, o di fallimento o liquidazione coatta, sempreché non sia stata autorizzata la prosecuzione dell'attività.

Il secondo caso è invece quello che riguarda le persone fisiche iscritte al ruolo dei mediatori o a quello degli agenti e rappresentanti di commercio, che risultavano **inattive** alla data del 12 maggio 2012 e che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione all'apposita sezione del REA alla scadenza del predetto termine di proroga del 30 settembre 2013.

Quest'ultimo, al contrario del precedente, rientra unicamente nella mancata cura di un interesse specificatamente privato e determina, di conseguenza, solamente la decadenza dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione REA.

Per i medesimi soggetti, quindi, non c'è applicazione di alcuna sanzione, né possibilità di rimedio tramite assegnazione di un termine per aggiornare telematicamente la loro posizione nel REA: essi, a decorrere dal 30 settembre u.s., sono decaduti, *sic et simpliciter*, da tale possibilità. Tuttavia, nei quattro anni successivi alla data del 12 maggio 2012 (se si tratta di ex mediatori), o nei cinque anni successivi (se si tratta di ex agenti e rappresentanti), essi potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo quale requisito professionale per un futuro avvio dell'attività.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

RC